



PROCURA della REPUBBLICA  
presso il TRIBUNALE di TORINO

Prot. n. **1441/16/S.P./Pa.**

Torino, 9 maggio 2016

**Al Signor Questore di**  
**TORINO**

**Al Signor Comandante Provinciale**  
**dell' Arma dei Carabinieri di**  
**TORINO**

**Al Signor Comandante Provinciale**  
**della Guardia di Finanza di**  
**TORINO**

**Ai Signori Responsabili delle**  
**Aliquote della Sezione di P.G.**  
**Procura della Repubblica**  
**S E D E**

E p.c.

**A tutti i magistrati dell'Ufficio**

**Alla Dirigente Amministrativa**  
(per la diffusione interna al personale competente)

**Oggetto: Direttiva in tema di:**

- 1) avviso alle parti offese dei reati commessi con violenza alle persone ai sensi dell' art. 408 co. 3 bis c.p.p., nonché ai sensi dell'art. 411 co. 1 cpp (che richiama l'art. 408 cpp) e dell'art. 415 co. 3 cpp (che pure richiama, in quanto applicabili, le altre disposizioni del titolo VIII – libro V del cpp, tra cui l'art. 408 cpp);**
- 2) informazioni alla persona offesa ai sensi dell'art. 90 – bis c.p.p.**  
(introdotto dall'art. 1 co. 1, lett. "b" del D. Lgs. 15 dicembre 2015 n. 212)

Come è noto alle SS.LL., il personale amministrativo di questo Ufficio versa in una grave situazione di carenza di organico con conseguente necessità di adottare

misure organizzative tali da limitare le criticità e le “sofferenze” che ne rendono particolarmente gravoso l’impegno quotidiano.

Tra tali misure, si ritiene di dovere adottare, anche se non si tratta certo di misura decisiva, un intervento regolatore riguardante le informazioni e gli avvisi in oggetto specificati.

A tal fine, prescindendo da indicazioni ulteriori indirizzate a magistrati e personale dell’ufficio, il sottoscritto ritiene di dovere raccomandare alle SS. LL. la diffusione delle seguenti prescrizioni e l’adozione delle seguenti prassi con utilizzo di nuovi moduli, in modo da evitare, da un lato, di determinare la necessità di notificare alle persone offese avvisi di richieste di archiviazione che non sono effettivamente interessate a ricevere e, dall’altro, il ritardo nelle informazioni cui esse hanno diritto ai sensi del nuovo art. 90 bis c.p.p. .

**Pertanto, il personale degli Uffici e Comandi di P.G. del Circondario che riceva denunce ex art. 333 cpp, o querele ex art. 337 cpp, o che raccolga sommarie informazioni ex art. 351 cpp:**

- si limiterà a raccogliere le eventuali dichiarazioni dei privati di voler essere informati o ricevere avviso delle richieste di archiviazione (ex art. 408 co. 2 cpp) o delle richieste di proroga del termine delle indagini preliminari (ex art. 406 co. 2 cpp) spontaneamente proposte dai privati, **senza sollecitarle ed evitando di utilizzare moduli o formule standard in cui tale dichiarazione sia già comunque prevista;**

**In ogni caso, sin dal primo contatto con le persone offese, lo stesso personale di P.G.:**

- **fornirà, in una lingua per loro comprensibile, informazioni in merito a quanto previsto dall’art. 90 bis c.p.p. (Informazioni alla persona offesa),** introdotto dal Decreto Legislativo 15 dicembre 2015, n. 212, entrato in vigore il 20 gennaio 2016 [Attuazione della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI (15G00221)]. **A tal fine, il personale di P.G. potrà utilizzare, come i magistrati di questa Procura, l’allegato documento (debitamente tradotto nella lingua straniera comprensibile dalla parte offesa), limitandosi a consegnarlo in copia all’avente diritto,** con intestazione eventualmente mutata. Nel documento vengono specificati i contenuti degli avvisi cui si fa riferimento nelle lettere da “a)” a “p)” dell’art. 90 bis c.p.p. .


Della consegna di tale documento alle persone offese si darà atto in apposito verbale o in calce a quello di ricezione di querela o denuncia

Si richiede, dunque, di voler diffondere, unitamente all'allegato, le presenti Direttive ad Uffici e Comandi di Polizia Giudiziaria dipendenti (o collegati) operanti nel Circondario di Torino.

Nel ringraziare per l'attenzione porgo cordiali saluti.

Il Procuratore della Repubblica

Armando Spataro

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Armando Spataro', written in a cursive style.



**PROCURA DELLA REPUBBLICA**  
**Presso il Tribunale di Torino**

**INFORMAZIONI ALLA PERSONA OFFESA DAL REATO**  
- art. 90-*bis* c.p.p. -

A) La persona offesa può presentare denuncia o querela, oralmente o per iscritto, al Pubblico Ministero o ad un ufficiale di Polizia Giudiziaria, personalmente o a mezzo di procuratore speciale. La querela può essere presentata anche ad un agente consolare all'estero (artt. 333, 336 e ss. c.p.p.).

La persona offesa, sia nella fase delle indagini preliminari che durante il processo, può esercitare i diritti e le facoltà previste dalla legge, quali la facoltà di presentare memorie ed indicare elementi di prova (artt. 90 e ss. c.p.p.), di richiedere di essere informata in caso di richiesta di proroga del termine delle indagini preliminari (art. 406 c.p.p.), nonché di avanzare richiesta di incidente probatorio al pubblico ministero (art. 394 c.p.p.).

La persona offesa ha diritto ad essere avvisata, nei casi previsti dalla legge, della data e del luogo del processo nonché del reato di cui risponde l'imputato (artt. 419, 429, c. 4, 552, co. 3, c.p.p.) e, ove costituita parte civile, ha diritto a ricevere notifica della sentenza, anche per estratto.

B) La persona offesa ha facoltà di ricevere comunicazione dello stato del procedimento e delle iscrizioni nel registro delle notizie di reato di cui all'art. 335, cc. 1 e 2, c.p.p., salvi i casi previsti dalla legge.

C) La persona offesa può richiedere di essere avvisata dell'eventuale richiesta di archiviazione presentata dal Pubblico Ministero, in modo da poter presentare motivato atto di opposizione. In caso di delitti commessi con violenza alla persona, tale avviso è comunque dovuto (art. 408, c. 3-*bis*, c.p.p.).

D) La persona offesa può nominare un difensore nelle forme previste dall'art. 96, c. 2, c.p.p., cioè con dichiarazione resa all'autorità procedente ovvero consegnata alla stessa dal difensore o trasmessa con raccomandata; una volta nominato, il difensore potrà fornire opportuna assistenza in ogni fase del procedimento. La persona offesa può, altresì, usufruire del patrocinio a spese dello Stato qualora il reddito del suo nucleo familiare non superi i limiti fissati dall'ordinamento (art. 76 D.P.R. n. 115/2002, limite pari a euro 11.528,41 in virtù dell'ultimo aggiornamento operato dal d.m. 7 maggio 2015, pubblicato sulla G.U. 12 agosto 2015 n. 186). Nel caso in cui si proceda per i reati previsti dagli articoli 572, 583-*bis*, 609-*bis*, 609-*quater*, 609-*octies*, 612-*bis*, nonché, ove commessi in danno di minorenni, per i reati di cui articoli 600, 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quinqüies*, 601, 602, 609-*quinqüies* e 609-*undecies* del codice penale, la persona offesa, previa sua richiesta, è ammessa comunque al gratuito patrocinio, senza che sia previsto alcun limite di reddito.

Infine, qualora la persona offesa nomini un difensore, tutti gli avvisi previsti dalla legge vengono eseguiti presso il difensore (art. 33 disp. att. c.p.p.).

E) La persona offesa che non conosce la lingua italiana, nelle sole ipotesi in cui la denuncia o la querela sia presentata presso la Procura della Repubblica della città capoluogo del distretto di Corte di Appello, ha diritto di utilizzare una lingua a lei conosciuta (art. 107-*ter* disp. att. c.p.p.). Nel caso in cui deve procedere all'audizione di una persona offesa che non conosce la lingua italiana, l'autorità interessata nomina un interprete. Allo stesso modo si procede quando la persona offesa che intende partecipare all'udienza ne faccia richiesta. La persona offesa ha diritto alla traduzione gratuita degli atti che contengono informazioni utili all'esercizio dei suoi diritti (art. 143-*bis* c.p.p.).

F) La persona offesa ha la facoltà di richiedere l'adozione di provvedimenti e di misure volte alla tutela della sua integrità fisica. In caso di delitti commessi con violenza alla persona, la persona offesa ha diritto di essere informata circa le vicende che riguardino la modifica o la cessazione delle misure cautelari applicate all'indagato o all'imputato (art. 299 c.p.p.). Inoltre, ai sensi dell'art. 90-

*ter c.p.p.*, nei procedimenti per delitti commessi con violenza alla persona è data tempestiva notizia, con l'ausilio della polizia giudiziaria, dell'evasione dell'imputato in stato di custodia cautelare o del condannato, nonché della volontaria sottrazione dell'internato all'esecuzione della misura di sicurezza detentiva, salvo che risulti, anche nell'ipotesi di cui all'art. 299 c.p.p., il pericolo concreto di un danno per l'autore del reato. La persona offesa, se teme per la sua incolumità, può segnalare l'esigenza di evitare che il luogo dove abitualmente dimora risulti dagli atti. Come già esposto, qualora la persona offesa abbia nominato un difensore, anche gli avvisi in questione saranno effettuati presso quest'ultimo (art. 33 disp. att. c.p.p.).

**G)** L'ordinamento prevede la possibilità di presentare querela ad un agente consolare all'estero (art. 337 c.p.p.) e di procedere all'escussione della persona offesa residente all'estero mediante rogatoria internazionale.

**H-I)** La persona offesa può rivolgersi all'Autorità Giudiziaria procedente per aver informazioni sul procedimento e per segnalare eventuali violazioni dei propri diritti.

**L)** Nel caso in cui debba essere ascoltata quale testimone, la persona offesa potrà richiedere il rimborso delle spese di viaggio al Tribunale, secondo quanto disposto dagli artt. 45 e ss. D.P.R. n. 115/2002.

**M)** Quando si celebra un processo penale, la parte offesa che si ritenga danneggiata dal commesso reato, può chiedere il risarcimento in quella sede e partecipare attivamente al processo, anche con l'indicazione di testimoni, attraverso la costituzione di parte civile, che richiede l'assistenza di un difensore (artt. 74 e ss. c.p.p.).

**N)** Per i reati perseguibili a querela di parte, il procedimento potrà essere definito con la remissione di querela e l'accettazione della controparte, salve le ipotesi di querela irrevocabile (cfr., in particolare, quanto disposto dall'art. 609-*septies* c.p. per i reati di violenza sessuale e di atti sessuali con minorenni) e salve le specifiche disposizioni di legge dirette a porre particolari condizioni all'esercizio del diritto di remissione della querela (cfr., in particolare, quanto previsto dall'art. 612-*bis* c.p. che richiede, per il reato di atti persecutori, una remissione di querela "processuale", ossia presentata solo all'autorità giudiziaria procedente).

Inoltre, se il reato è procedibile a querela e rientra nella competenza del giudice di pace, il procedimento può essere definito favorendo la conciliazione tra le parti, eventualmente mediante un'attività di mediazione di centri e strutture pubbliche presenti sul territorio (cfr. art. 29, comma 4, D.lgs. 28 agosto 2000, n. 274).

**O)** L'imputato può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova (art. 168-*bis* c.p.) nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati dall'art. 550, c. 2, c.p.p.. Il giudice, qualora vi sia il consenso del pubblico ministero (art. 464-*ter* c.p.p.), se non deve pronunciare sentenza di proscioglimento *ex art.* 129 c.p.p., sentita in ogni caso la persona offesa, qualora ne ricorrano i presupposti, dispone la sospensione con ordinanza (art. 464-*quater* c.p.p.).

Il Pubblico Ministero può chiedere l'archiviazione del procedimento per particolare tenuità del fatto (art. 131-*bis* c.p.): in tal caso avvisa la persona offesa che può rappresentare, nei dieci giorni successivi, le specifiche ragioni di dissenso.

**P)** In relazione alle strutture sanitarie, alle case famiglia, ai centri antiviolenza e alle case rifugio presenti nel circondario del Tribunale di Torino la persona offesa potrà richiedere dettagliate informazioni alla polizia giudiziaria presente sul territorio.

Le forze dell'ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche interessate devono fornire alla persona offesa di particolari categorie di reati (tra cui maltrattamenti contro familiari o conviventi, violenza sessuale, riduzione in schiavitù, prostituzione minorile, pornografia minorile, tratta di persone e atti persecutori) tutte le informazioni relative ai centri antiviolenza presenti sul territorio (art. 11 D.L. 11/2009 e successive modificazioni). Per ottenere informazioni e/o entrare in contatto con i centri antiviolenza presenti sul territorio, si può anche contattare il numero verde di pubblica utilità 1522, gestito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.